REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 42/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai magistrati

Antonio Marco Canu Presidente relatore

Barbara Pezzilli Giudice

Laura De Rentiis Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. **30885** del registro di Segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

Aristide Mazza, C.F. MZZRTD49S20G295K, nato a Palosco il 20.11.1949, residente in Palosco (BG) al Vicolo di Porta Inferiore n. 4, int. 1.

Udito, nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026, con l'assistenza del segretario Maria Giovanna Porcu, il Pubblico ministero Francesco Foggia, con il cui consenso è stata data per letta la relazione di causa. Non costituito né comparso il convenuto.

FATTO

Con atto di citazione depositato in segreteria in data 31 luglio 2025, il Procuratore regionale ha agito nei confronti del sig. Aristide Mazza per il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati all'amministrazione di appartenenza (Ministero dell'Istruzione e del Merito).

In sintesi, i fatti esposti a fondamento della domanda sono i seguenti.

Il convenuto era maestro di scuola primaria di Palosco, facente parte dell'I.C. "A. Moro" di Calcinate (BG).

Come risulta dalla denuncia di danno presentata, in data 22 dicembre 2020, dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Mazza, a esito di un processo penale celebrato con il rito abbreviato, è stato condannato, con sentenza divenuta irrevocabile, per il reato di abusi sessuali in danno di alcuni dei suoi alunni (artt. 609 bis e 609 ter c.p.).

Le condotte penalmente illecite sono state dimostrate con le dichiarazioni rese dalle vittime, sentite in audizione protetta, nonché con le immagini registrate dalle videocamere istallate dagli inquirenti nella scuola. Sulla base di tali elementi probatori, vagliati nel processo, il giudice penale ha accertato, con il criterio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" proprio di quella giurisdizione, che il maestro di scuola primaria, approfittando del proprio ruolo e della ingenuità legata alla giovanissima età dei propri alunni, ha abusato sessualmente di alcuni minori di sesso maschile.

La condotta delittuosa è stata attuata in periodi diversi, legati al tempo della frequentazione della scuola primaria da parte dei vari alunni e, comunque, nel periodo tra il settembre 2009 e il 17 aprile 2012 (data dell'arresto in flagranza dell'odierno convenuto).

Il Mazza è stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione; la sentenza è divenuta irrevocabile, all'esito del grado di legittimità, in data 18 marzo 2015. In fase esecutiva, l'espiazione della pena è cessata alla data del 26 aprile 2020, dopo un periodo di detenzione trascorsa al

domicilio e, infine, dopo l'affidamento in prova ai servizi sociali.

Della vicenda è stato dato ampio risalto nei mezzi di comunicazione.

Alcuni dei minori vittime delle condotte illecite hanno promosso azione innanzi al Tribunale civile di Brescia nei confronti del Ministero dell'struzione, domandando il ristoro del danno non patrimoniale subito per la lesione del bene salute.

Il giudizio si è concluso con la conciliazione tra le vittime e il Ministero dell'Istruzione, sottoscritta in data 25 giugno 2020, secondo la proposta formulata dal giudice ex art. 185-bis c.p.c. in prima udienza. Per l'effetto, i pagamenti complessivi a carico dell'amministrazione scolastica sono stati dell'ammontare di euro 695.000,00, oltre ad euro 73.605,00 per interessi e spese legali (complessivi euro 768.605,00).

A detta cifra, che costituisce il danno patrimoniale indiretto sopportato dall'amministrazione di appartenenza del convenuto, il Procuratore regionale chiede che vada aggiunta la somma di euro 100.000 per danno all'immagine, il che porta il danno totale contestato alla somma di euro 868.605,00, oltre accessori.

Nella fase preprocessuale dell'invito a dedurre, la Procura attrice ha chiesto e ottenuto il sequestro conservativo di beni del convenuto, di cui ha chiesto sia ora dichiarata la conversione in pignoramento.

Il presunto responsabile non ha svolto attività difensiva né in sede di invito a dedurre, né nella coeva fase cautelare.

Il Requirente, richiamata la disposizione dell'art. 651 c.p.p., con riferimento agli effetti del giudicato penale nel presente giudizio contabile, nonché l'avvenuta modifica normativa e la parallela

evoluzione giurisprudenziale che hanno portato a riconoscere l'azionabilità del danno all'immagine innanzi alla Corte dei conti anche quando la lesione sia conseguenza di reati diversi da quelli dei pubblici ufficiali contro la p.a., ha concluso, ritenuti sussistenti tutti i presupposti per l'affermazione della responsabilità del convenuto, per la condanna del Mazza al risarcimento dei danni come sopra quantificati. Con riguardo, in particolare, all'entità del danno all'immagine, ha richiamato a sostegno della somma richiesta (v. pagg. 10 e sgg. dell'atto di citazione) la ricorrenza, nella fattispecie, degli indicatori individuati dalla giurisprudenza per la quantificazione del danno in questione.

Il convenuto, al quale risulta effettuata la notifica dell'atto di citazione e del collegato decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione, non si è costituito.

Nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 2026, fissata per la discussione del giudizio, il Pubblico ministero, previa richiesta di dichiarazione di contumacia del convenuto, ha integralmente confermato le conclusioni formulate nell'atto di citazione.

La causa è stata quindi spedita a decisione.

DIRITTO

In via preliminare, va dato atto che la notifica al convenuto dell'atto di citazione e del collegato decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione risulta tempestivamente e regolarmente effettuata. Per l'effetto, va dichiarata la contumacia del convenuto, che non si è costituito in giudizio.

Nel merito, la domanda è fondata.

Al riguardo, va detto che la condotta illecita contestata al convenuto è da considerare accertata nel presente giudizio, stante il vincolo derivante dal giudicato penale, ex art. 651 c.p.p., a tenore del quale "*1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato*".

Neppure può porsi in dubbio la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo, non solo con riguardo all'intenzionalità della condotta illecita, ma anche relativamente alla consapevole accettazione, che necessariamente deve esserci stata da parte del reo, dell'eventualità che dalla stessa potessero derivare i danni arrecati all'amministrazione di appartenenza, quale conseguenza immediata e diretta della condotta medesima.

Altrettanto indiscutibili sono sia l'inerenza della condotta illecita con il servizio prestato, nella forma della cd. occasionalità necessaria (gli abusi a cui i piccoli alunni sono stati sottoposti si sono verificati tutti nel corso della frequenza scolastica, circostanza questa che ha sicuramente facilitato il convenuto nella realizzazione dei suoi scopi

illeciti), sia il nesso di causalità tra condotta e danni contestati.

A proposito di questi ultimi, detto che il danno patrimoniale indiretto è da individuare nelle somme che l'amministrazione è stata costretta a corrispondere alle persone offese dal reato a riparazione del danno a esse recato dalla condotta del convenuto, a seguito di conciliazione intervenuta tra le parti, rimangono da esaminare questioni inerenti al danno all'immagine.

In primo luogo, come ricordato dal Pubblico ministero, l'orientamento di una parte della giurisprudenza contabile, a cui anche questa Sezione aderisce, è che, dopo l'entrata in vigore del codice della giustizia contabile, siano venute meno le limitazioni all'azionabilità di tale danno apportate dal cd. lodo Bernardo (art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009), secondo cui, tra l'altro, essa era circoscritta alle condotte commissive dei soli reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. In ossequio al principio di sinteticità della motivazione (art. 5, comma 2 c.g.c.) e come consentito dall'art. 17, comma 1 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile, si rinvia, sul punto, alla sentenza di questa Sezione n. 111/2025, alla motivazione in essa svolta sul punto e alla giurisprudenza ivi richiamata.

In secondo luogo, va affrontata la questione della sussistenza, in concreto, di tale danno e della sua entità.

In ordine all'*an* del danno, va ricordato che è notorio che la p.a., entità astratta, si identifica, nella percezione dell'opinione pubblica, con le persone che agiscono per essa, talché è inevitabile che si rifletta

sull'amministrazione pubblica la lesione reputazionale derivante dalla commissione di reati da parte dei propri dipendenti o rappresentanti, ogni qual volta, s'intende, tali reati si colleghino con il servizio prestato (com'è avvenuto nella fattispecie).

Ne deriva, su un piano necessariamente presuntivo, quindi, che in siffatte circostanze l'amministrazione subisca un danno alla propria immagine. Non si tratta, evidentemente, di una presunzione assoluta né è ipotizzabile alcun automatismo, ben potendosi escludere che, nel caso concreto, tale lesione si verifichi (v., a titolo esemplificativo, la sentenza di questa Sezione n. 157/2022). Tuttavia, quando il reato commesso sia caratterizzato, come nel caso in esame, da elevatissima gravità, la presunzione in questione opera inevitabilmente.

Quanto alla misura del danno, è noto che la legislazione conosce un unico parametro per la sua quantificazione, dettato dall'art. 1, comma 1-sexies della l. n. 20/1994, introdotto dall'art. 1, comma 62 l. n. 190/2012, secondo cui "*nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*".

Nel caso di specie, la norma non può trovare applicazione, sia perché entrata in vigore dopo la commissione del reato, sia e soprattutto perché non è possibile quantificare l'utilità che il convenuto ha tratto dal reato stesso.

È necessario, pertanto, fare riferimento agli indici elaborati dalla giurisprudenza al riguardo.

Ricorrono, nella fattispecie, le ragioni di natura oggettiva e soggettiva che giustificano la pretesa azionata dalla Procura regionale.

Sotto il primo profilo, si è già accennato alla gravità eccezionale del reato commesso, congiunta al fatto che lo stesso è stato reiterato in un arco di tempo piuttosto lungo e a danno di più alunni. Sotto il secondo profilo, è appena il caso di evidenziare che l'autore del reato rivestiva un ruolo importante e delicato, quello cioè di educatore, che, al contempo, doveva vigilare sui bambini affidati a lui e che su di lui contavano, al pari delle loro famiglie.

Anche sul piano della risonanza sociale della condotta non vi sono dubbi che essa è stata amplissima, come dimostrato dall'attore (v. doc. 5 allegato alla citazione).

Ne consegue che va integralmente accolta la domanda attrice anche con riguardo al danno non patrimoniale.

Le somme per cui è condanna vanno incrementate di rivalutazione monetaria come segue: 1) per il danno patrimoniale dalla data del pagamento sino alla data di deposito della presente sentenza; 2) per il danno non patrimoniale, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna (18 marzo 2015) sino alla data di deposito della presente sentenza.

Sulla somma totale così rivalutata andranno corrisposti gli interessi nella misura legale dalla data di deposito della presente sentenza e sino al momento del pagamento.

Il sequestro conservativo autorizzato con decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei conti n. 15 del 9 aprile 2025, come modificato dal giudice designato con l'ordinanza n. 29/2025, depositata in data 19 giugno 2025, si converte in pignoramento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 80 c.g.c. e dell'art. 686 c.p.c.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia del convenuto Aristide Mazza e lo condanna al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della complessiva somma di euro 868.605,00 (diconsi euro ottocentosessantottomilaseicentocinque/00), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolare come indicato in parte motiva.

Il sequestro conservativo autorizzato con decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei conti n. 15 del 9 aprile 2025, come modificato dal giudice designato con l'ordinanza n. 29/2025, depositata in data 19 giugno 2025, è convertito in pignoramento.

Condanna Aristide Mazza al pagamento delle spese di giudizio, che sino alla data della presente sentenza si liquidano in euro 366,59 (trecentosessantasei/59).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(Antonio Marco Canu)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 27/02/2026

Il Direttore di Segreteria

Salvatore Carvelli

Firmato digitalmente